Roma 16 Marzo 916

SENATO DEL REGNO
Protocollo Generale N. 53 VD
17 MARZO 1916
SENATO DEL REGNO

A S. E.
Onorevole Manfredi
Presidente del Senato

Essendo bisogno per lavori del Senato prendere visione di alcuni documenti, il sottoscritto ha pregio di far domanda ai gen. sottoscritti Ministeri che siano messi a sua disposizione i seguenti documenti.

Dai Ministeri della Marina, Guerra, Poste e Telegrafi e Colonie

1° L'incarto dei negoziati fra il Governo e Marconi per la nuova convenzione.

2° L'incarto per la soppressione o meno della Commissione Permanente consultiva radio-telegrafica

sia in Decembre 1915, sia prece-
dentemente in Febbrajo 1915
per iniziativa del Ministero
della Marina.
Dai Ministeri degli Esteri, e Poste e
Telegrafi
3° Comunicazione pervenuta al
Ministero degli Esteri e trasmessa
al Ministero delle Poste e Telegrafi
riguardante gli accordi preceden-
temente presi da Marconi con
altri Stati in riguardo alla
intercomunicazione radio-tele-
grafica, e specialmente riguardo
all'impegno preso da Marconi
con altri Stati, di ottenere
l'adesione dell'Italia.
Dai Ministeri della Marina
e Poste e Telegrafi

4 Quanto relativo alla Stazione di Cattaro e suo collaudo e corrispondenze fra i Ministeri della Marina e Poste e Telegrafi per tale collaudo.

Colla maggiore stima

Filippo Brazzà

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 53/374

Risposta alla Lettera .....

N. .....

OGGETTO

Richiesta di documenti

Roma, li 4 maggio 1916

Il Senatore DI BRAZZA', per lavoro del Senato, mi fa istanza perchè gli ottenga dall'E.V. di poter esaminare quanto codesto Ministero possegga di documenti sui seguenti oggetti:

1°) Negoziati tra il Governo e Guglielmo MARCONI per la nuova convenzione;

2°) Soppressione o meno della Commissione permanente consultiva radio-telegrafico istituita in febbraio e dicembre 1915 per iniziativa del Ministero della Marina;

3°) Comunicazioni pervenutegli dal Ministero degli Affari Esteri sugli accordi del MARCONI con altri Stati per l'intercomunicazione radio-telegrafico, specialmente sull'impegno preso di ottenere l'adesione dell'Italia;

4°) Stazione di Coltano, suo collaudo e relativa corrispondenza con codesto Ministero.

Prego l'E.V. di significarmi, se il desiderio del Senatore DI BRAZZA' possa essere e come esaudito.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE
Fr. Manfredi

A S.E.
IL MINISTRO DELLE POSTE E TELEGRAFI
ROMA

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 53/345

Risposta alla Lettera .....

N. .....

OGGETTO

Richiesta di documenti

Roma, li 4 maggio

Il Senatore DI BRAZZA', per lavoro del Senato, mi fa istanza perchè gli ottenga dall'E.V. di poter esaminare quanto codesto Ministero possegga di documenti sul seguente oggetto:

Comunicazioni pervenutegli e trasmesse al Ministero delle poste e dei telegrafi sugli accordi di Guglielmo MARCONI con altri Stati per l'intercomunicazione radio-telegrafico, specialmente sull'impegno preso di ottenere l'adesione dell'Italia.

Prego l'E.V. di significarmi, se il desiderio del Senatore DI BRAZZA' possa essere e come esaudito.

IL PRESIDENTE

F.to Manfredi

A S.E.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma

Roma, li 4 maggio 1916

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 53/376

Risposta alla Lettera

N.

OGGETTO

Richiesta di documenti

Il Senatore DI BRAZZA', per lavoro del Senato, mi fa istanza perchè gli ottenga dall'E. V. di poter esaminare quanto codesto Ministero possegga didocumenti sui seguenti oggetti:

1°) Negoziati tra il Governo e Guglielmo MARCONI per la nuova convenzione;

2°) Soppressione o meno della Commissione permanente consultiva radio-telegrafico istituita in febbraio e dicembre 1915 per iniziativa del Ministero della marina.

Prego l'E.V. di significarmi, se il desiderio del Senatore DI BRAZZA' possa essere e come esaudito.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE

F.to Manfredi

A S.E.
IL MINISTRO DELLE COLONIE

Roma

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 53/377

Risposta alla Lettera .....

N. .....

OGGETTO

Richiesta di documenti

Roma, li 4 maggio 1916

Il Senatore DI BRAZZA', per lavoro del Senato, mi fa istanza, perchè gli ottenga dall'E.V. di poter esaminare quanto codesto Ministero possegga di documenti sui seguenti oggetti:

1°) Negoziati tra il Governo e Guglielmo MARCONI per la nuova convenzione;

2°) Soppressione o meno della Commissione permanente consultiva radio-telegrafico istituita in febbraio e dicembre 1915 per iniziativa del Ministero della Marina.

Prego l'E.V. di significarmi, se il desiderio del Senatore DI BRAZZA' possa essere e come esaudito.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE

Fto Manfredi

A S. E.
IL MINISTRO DELLA GUERRA

R o m a

Roma, li 4 maggio 1916

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 53/378

Risposta alla Lettera

N.

OGGETTO

Richiesta di documenti.

Il Senatore DI BRAZZA', per lavoro del Senato, mi fa istanza, perchè gli ottenga dall'E.V. di poter esaminare quanto codesto Ministero possegga di documenti sui seguenti oggetti:

1°) Negoziati tra il Governo e Guglielmo MARCONI per la nuova convenzione,

2°) Soppressione o meno della Commissione permanente consultiva radio-telegrafico istituita in febbraio e dicembre 1915 per iniziativa di codesto Ministero;

3°) Stazione di Coltano, suo collaudo e relativa corrispondenza col Ministero della Marina.

Prego l'E.V. di significarmi, se il desiderio del Senatore DI BRAZZA' possa essere e come esaudito.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE

Flo Manfredi

A S.E.

IL MINISTRO DELLA MARINA

R o m a

MINISTERO DELLA GUERRA

Roma, addì 14 Maggio 1916

DIREZIONE GENERALE
DEL GENIO

DIVISIONE GENIO

SEZIONE I^

N. 9427 / 9168 Risposta alla nota del 4 corrente N° 377 =

OGGETTO { Documenti relativi alla convenzione radiotelegrafica, ed alla Commmissione r.t. consultiva =

Allegati N. 2

ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DEL REGNO

ROMA

In risposta alla nota N° 377 in data 4 corrente, si ha il pregio di partecipare a cotesta On. Presidenza, che i negoziati tra il Governo e Guglielmo Marconi per la nuova convenzione radiotelegrafica e radiotelefonica, vennero più specialmente condotti dai Ministeri della Marina e delle Poste e Telegrafi, e concretati nello schema di convenzione che si ha il pregio di unire in copia al presente dispaccio .

Lo scrivente, presi in esame gli accordi intervenuti, ritenne però opportuno di modificare alcune condizioni, secondo risulta dall'unita copia di dispaccio N° 17766/17164 in data 29 novembre 1915, diretto al Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Nei riguardi del secondo oggetto della nota succitata, si ha il pregio di soggiungere che il Ministero della Marina con nota N° 4154 del 15 dicembre u.s., espresse il parere che fosse opportuno di abolire la Commissione consultiva radiotelegrafica istituita colla legge 30 giugno 1910 N° 395, in armonia alla disposi-

./.

Indicare sempre, nel Riscontro: la *DIVISIONE*, la *SEZIONE*, la data ed i numeri del presente.

zione di cui all'art. 9 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 N° 1625, e questo Ministero rispose di non aver nulla in contrario che fosse attuato il relativo provvedimento.

Non risulta però che la pratica abbia avuto ulteriore corso.

IL MINISTRO

Morrone

MINISTERO DELLA GUERRA

Roma, addì 29 Novembre 1915

DIREZIONE GENERALE
DEL GENIO

DIVISIONE G E N I O
SEZIONE I^

MINISTERO GUERRA 14 MAG 1916 DIREZIONE GENERALE DEL GENIO

N. 17766 Risposta a lla nota del 20 corrente N°796980

OGGETTO { Convenzione Marconi.

Allegati N. I

AL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
(Direzione Generale dei Telegrafi)
R O M A

In relazione alla nota sopradistinta, si ha il pregio di partecipare a cotesto Ministero che, tenuto conto della difficoltà di poter precisare la portata da darsi alla parola "efficienza" di cui all'art.2° della nuova convenzione Marconi, giusta quanto venne comunicato col precedente dispaccio N°16875/16356 del 15 corrente, difficoltà ammessa anche dal Ministero della Marina, si è col Senatore Marconi stabilito di modificare l'anzidetta articolo nel modo seguente:

" Art.2°"

" E' riservata al Governo libertà di usare per servizio di stato, qualunque sistema di radiotelegrafia o di radiotelefonia, purchè giudicato migliore e più rispondente allo scopo cui deve essere destinato, di quelli che il cav.Marconi e le Compagnie di cui all'art.1°, siano in grado di fornire."

Indicare sempre, nel Riscontro: la *DIVISIONE*, la *SEZIONE*, la data ed i numeri del presente.

" Nel caso sorgano contestazioni, esse saranno risolute dal colle= "gio arbitrale composto come è detto all'art.4°".

Si soggiunge, che sulla divergenza di vedute con cotesto Ministero, nei riguardi dell'aggiunta al terzo capoverso dell'art.4°, la R.Avvocatura Ge= nerale Erariale, appositamente interpellata, ha espresso il proprio parere con foglio N°6634 del 25 corrente, di cui si ha il pregio di trasmettere copia.

Avuto riguardo al succitato parere e pure d'accordo col Senatore Marconi dovrà pertanto, al terzo capoverso dell'art.4°, togliersi la clausola "as= sicurandosi però che non vengano infranti i brevetti, di cui viene accorda to l'uso al R. Governo dal "Senatore Marconi e dalle Compagnie Marconi".

Introdotte le anzidette modifiche, la convenzione di cui si tratta, po= trà essere senz'altro firmata, e lo scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere le opportune comunicazioni al riguardo.

Una identica partecipazione è stata pure fatta ai Ministeri della Marina e delle Colonie.

: Il Ministro

(Fto) Zupelli

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione.

Il Cav. di Gran Croce Prof. Ferdinando Martini

MINISTRO DELLE COLONIE

Il Grande ufficiale Tenente Generale Vittorio Zupelli

MINISTRO DELLA GUERRA

Il Grande ufficiale Vice Ammiraglio Camillo Corsi

MINISTRO DELLA MARINA

Il Cav. di Gran Croce Avv. Vincenzo Riccio

MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

e il Cav. di Gran Croce Senatore Guglielmo Marconi per conto suo e delle Compagnie indicate nel successivo Art. I, hanno stipulato la seguente Convenzione

Art. I

Per tutta la durata della presente Convenzione il Cav. Guglielmo Marconi e la Marconi Wireless Telegraph Company Limited, quali proprietari di tutti i brevetti Marconi, e la Mardoni International Marine Comunication Company Lid, concedono al Governo Italiano, per le stazioni da esso Governo direttamente esercitate, impiantate e da impiantare, l'uso gratuito dei suddetti brevetti e di quelli che il Cav. Guglielmo Marconi, la Marconi'S Wireless Telegraph C. L - D e la Marconi International Marine Comunication Company L - D hanno acquistato e potessero acquistare, riflettenti apparati radiotelegrafici e radiotelefonici .

Il Cav. Gugliemo Marconi e la Marconi's Wireless Telegraph Company L=d e la Marconi International Marine Comunication Company L=d, prendono impegno che,

verificandosi il caso della cessione di tutti o di parte dei propri diritti su alcuno dei brevetti da essi posseduti, o di quelli che potranno acquistare in avvenire, relativi alla radiotelegrafia e alla radiotelefonia, ad altra persona a Società, o Ente, tale cessione od acquisto, saranno subordinati, per quanto riguarda l'Italia e le sue Colonie, all'obbligo assunto con la presente Convenzione verso il Governo Italiano.

Similmente prendono impegno di usare eguale trattamento per quei brevetti che, acquistati o posseduti da altra Compagnia, proprietaria dei brevetti Marconi, venissero utilizzati od impiegati dagli stessi Cav. Marconi, dalla Marconi's Wireless Telegraph Cy. LID e dalla Marconi International Marine Comunication Cy. L=D.

Sostanzialmente il Cav. Guglielmo Marconi e la Marconi Wireless Telegraph Cy Ltd e la Marconi International Marine Comunication Cy. L=D non avranno la facoltà di fare alcun atto od azione che possa in alcun modo menomare i diritti concessi con la presente Convenzione.

Il Cav. Guglielmo Marconi, la Marconi Wireless Telegraph Cy. e la Marconi International Marine Comunication Cy. L=D, daranno comunicazione al Regio Governo delle invenzioni e migliorie apportate agli apparati e sistemi radiotelegrafici e radiotelefonici.

Il Governo ha facoltà di riprodurre e di modificare negli Arsenali e stabilimenti governativi, per servizio di Stato, i predetti apparati o parte dei medesimi, senza che perciò il Cav. Guglielmo Marconi e le Compagnie

suddette possano pretendere conpenso di sorta per diritto di brevetto.

Il Regio Governo assume però l'obbligo di assoluta riserbatezza di tutti gli apparecchi impiantati Marconi, salvo concessioni di visite da accordarsi di volta in volta, di concerto fra le parti.

Art. 2°

E' riservata al Governo libertà di usare, per servizio di Stato, qualunque sistema di radiotelegrafia e di radiotelefonia, dando la preferenza a quelli Marconi, a parità di efficienza ed a parità di costo degli apparecchi sul luogo di impianto.

Non si dà luogo a tale preferenza, nei casi di forza maggiore o di acquisti a scopo sperimentale.

Nel caso che sorgano contestazioni, circa l'efficienza di un apparato di sistema diverso da quello Marconi, esse saranno risolute dal collegio arbitrale composto come è detto all'art. 4.

Art. 3°

Il R.Governo rimane libero di fare uso incondizionato delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, siano direttamente da esso esercitate, siano date in concessione per servizio pubblico o commerciale, senza alcuna limitazione, di qualsiasi natura e genere, alle comunicazioni che potranno effettuarsi in qualsiasi tempo.

Art. 4°

Il R.Governo s'impegna di usare, nelle stazioni destinate al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico o commerciale, siano direttamente da esso Governo esercitate, siano date in concessione, solo apparati radiotelegrafi-

ci o radiotelefonici forniti dal Cav:Guglielmo Marconi o dalle Compagnie di cui all'art.1°. Questa concessione è però subordinata all'obbligo,che,decorsi due anni dalla stipulazione della presente convenzione,tutti gli apparati di cui sopra,forniti al R°.Governo od ai suoi concessionari,siano costruiti in Italia per cura del Cav;Guglielmo Marconi o delle suddette Compagnie.

E' in facoltà del Governo,eccezionalmente e per periodi transitori,durante i quali si concretino in Italia progressi già realizzati all'estero,di permettere al Cav:Guglielmo Marconi e alle Compagnie di cui all'art.1° di provvedere gli apparati richiesti per mezzo di officine estere.

Qualora però vengano ideati sistemi sostanzialmente nuovi di radiotelegrafia o di radiotelefonia,capaci di realizzare scopi diversi o superiori a quelli raggiunti cogli apparati forniti dal Cav.Guglielmo Marconi e dalle Compagnie di cui all'art.1°,il R° Governo sarà libero di usare tali sistemi anche per scopi commerciali e di consentire negli atti di concessione,che tali sistemi si usino,assicurandosi però che non vengano infranti i brevetti di cui viene accordato l'uso al R° Governo dal Senatore Marconi o dalle Compagnie Marconi.

Quanto sopra dovrà essere preventivamente accertato da apposita Commissione arbitrale composta di tre membri,dei quali, uno scelto dal Ministero della Marina d'accordo con quelli delle Colonie,della Guerra e delle Poste e telegrafi, l'altro dal Cav.Guglielmo Marconi e dalle Compagnie di cui all'art.1°,ed il terzo di comune accordo tra le parti,ed in caso di disaccordo,dal Presidente della Corte di Cassazione di Roma.Gli arbitri giudicheranno da amichevoli compositori.

Quando sorgessero contestazioni sui prezzi degli apparecchi radiotelegrafici o radiotelefonici di qualunque natura,fornite dalle Compagnie di cui all'art.1° ed occorrenti al R° Governo od a concessionari di impianti ad uso pub=

blico o commerciale, esse saranno risolute da un collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali nominato dal Ministero della Marina, d'accordo con quelli delle colonie, della Guerra e delle Poste e Telegrafi, o dal concessionario interessato, e gli altri due colle stesse modalità di cui sopra.

L'obbligo del R° Governo stabilito da questo articolo scade con la data del 16 febbraio 1922 per gli impianti ad uso pubblico dati in concessione e con la data del 16 febbraio 1929 per gli impianti direttamente esercitati dal Governo.

Art. 5°

Per la durata della presente convenzione il R° Governo corrisponderà cumulativamente al Cav. Guglielmo Marconi ed alle Compagnie, di cui all'art. 1°:

a) il 10% delle tasse radiotelegrafiche o radiotelefoniche spettanti al R° Governo per le corrispondenze scambiate dalle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche fisse Italiane, e coloniali in corrispondenza fra madrepatria e colonie, fra una colonia e l'altra e fra l'Italia e colonie con stazioni estere;

b) il 5% delle tasse spettanti al R° Governo per la trasmissione di corrispondenze sulla rete radiotelegrafica o radiotelefonica interna dello Stato, meno che per i radiotelegrammi di Stato.

c) il 3% delle tasse, come sopra, per la trasmissione di corrispondenze sulla rete radiotelegrafica o radiotelefonica interna coloniale, eccezione fatta per le comunicazioni delle stazioni sunnominate con le navi del commercio.

Art. 6°

Il R° Governo corrisponderà cumulativamente al Cav. Guglielmo Marconi ed alle Compagnie, di cui all'art. 1°, il 30% sulla tassa costiera percepita dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri nazionali nella corrispondenza pubblica o commerciale con le navi del Commercio ed il 25% sulla

tassa costiera percepita da quelle stazioni radiotelegrafiche terrestri coloniali,che saranno adibite alle comunicazioni pubbliche o commerciali colle navi del commercio.

Il Cav.Guglielmo Marconi e le Compagnie di cui all'art. 1°,sono esonerate,fino al termine della presente convenzione dall'obbligo di prestare la cauzione per gli impianti di bordo di cui sono o saranno concessionari,in eccezione alle disposizioni contenute dal regolamento del 1° febbraio 1912 per la esecuzione della legge sulla radiotelegrafia,e sono altresì esonerati fino al 16 febbraio 1917 dal pagamento del canone annuo per gli impianti di bordo sudetti.Dopo il 16 febbraio 1917 dovranno pagare detto canone,che però non potrà eccedere quello contemplato dal regolamento suddetto.

Art.7°

La corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica da scambiare eventualmente tra le stazioni del R° Governo e quelle esercitate direttamente dal Cav.Guglielmo Marconi od alle Compagnie,di cui allo art.1°,sarà trasmessa,ricevuta e fatta proseguire osservando le disposizioni della Convenzione e del Regolamento radiotelegrafico internazionale e delle norme sul servizio radiotelegrafico pubblico,non che le leggi e i regolamenti dei vari Stati,per quanto si riferiscono al transito dei radiotelegrammi sulle linee telegrafiche.

Art. 8°

Per la durata della presente Convenzione il Cav.Guglielmo Marconi,in nome proprio e delle Compagnie,di cui all'art. 1°,si impegna di fornire al R° Governo per prezzo corrente, senza nessun compenso per diritto di brevetto,e nei limiti di tempo da stabilirsi volta per volta,gli apparecchi inventati, brevettati od utilizzati da lui o dalle Compagnie suddette,ovvero quelle parti di tali apparecchi che gli saranno richieste.

Art. 9

I radiotelegrammi privati in partenza dalle regie navi ed appoggiati alle stazioni costiere italiane,per essere inoltra-

ti sulle linee telegrafiche dello Stato o su quelle estere, sono considerati come telegrammi semaforici e quindi gravati soltanto delle tasse di percorrenza sulle reti telegrafiche terrestri italiane ed estere, nonché della tassa semaforica di L.1.

Art. 10.

Il R° Governo si riserva piena ed intera facoltà di fissare o modificare con speciale decreto la misura delle tasse radiotelegrafiche e radiotelefoniche spettanti alle stazioni italiane destinate al servizio pubblico, senza che il Cav. Guglielmo Marconi o le compagnie di cui all'art.1° abbiano alcuna ingerenza a questo riguardo.

E' fatta eccezione soltanto nei riguardi delle stazioni italiane e coloniali, esercitate dal Cav. Guglielmo Marconi e dalle compagnie suddette o in corrispondenza con stazioni estere dai medesimi esercitate, per le quali la misura delle tasse suddette sarà stabilita caso per caso di comune accordo tra il R° Governo, il Cav. Guglielmo Marconi e gli Stati od enti particolari, dai quali dipendono le stazioni estere medesime.

Art. 11.

L'importo delle tasse costiere e telegrafiche ordinarie delle corrisposte pagate, delle tasse costiere e telegrafiche per il collazionamento di quelle relative alla consegna per espresso o per posta, di quelle per indirizzi multipli e infine di quelle per ri-trasmissione, riflettenti le corrispondenze trasmesse dalle stazioni di bordo Italiane gestite dal Cav. Guglielmo Marconi o dalle Compagnie di cui all'art.1° alle stazioni costiere italiane della madrepatria e colonie, e sarà dal Cav. Guglielmo Marconi o dalle suddette Compagnie accreditato interamente al R° Governo, il quale liquiderà con le Amministrazioni estere interessate, le quote parti loro spettanti.

L'importo delle tasse contemplate al comma precedente, ma dipendenti da trasmissioni fatte a stazioni costiere este-

re,sarà versato dal Cav.Guglielmo Marconi o dalle Compagnie di cui all'art.1°,al R° Governo man mano che perverranno le richieste delle Amministrazioni estere,sotto deduzione delle tasse di bordo relative ai radiotelegrammi ricevuti sulle navi italiane e trasmessi dalle stazioni costiere estere dipendenti dalle Amministrazioni anzidette.

L'importo delle tasse di bordo dipendenti dallo scambio di radiotelegrammi tra le navi in mare,deve essere liquidato direttamente tra gli interessati.

Art. 12.

L'importo delle tasse di bordo,riflettenti i radiotelegrammi trasmessi dalle stazioni costiere italiane e coloniali alle navi italiane del commercio,gestite dal Cav. Guglielmo Marconi o dalle Compagnie di cui all'art.1°,sarà liquidato direttamente dal R° Governo con il Cav.Guglielmo Marconi o con le compagnie suddette.

Art. 13.

L'importo delle tasse per radiotelegrammi scambiati dalle stazioni italiane o coloniali con stazioni di bordo di nazionalità diverse da quella italiana,sarà liquidato direttamente con gli Stati da cui dipendono le stazioni di bordo stesse,seguendo le prescrizioni stabilite dall'art.42 del Regolamento radiotelegrafico internazionale di Londra.

Il R° Governo,però,avvalendosi della facoltà risultante dalla discussione,in seno alla conferenza di Londra, dell'art.42 suddetto,concederà al Cav.Guglielmo Marconi ed alle Compagnie di cui all'art.1° di effettuare con gli stati esteri interessati,la liquidazione delle contabilità riflettenti i radiotelegrammi sopra indicati,quando saranno assicurate le seguenti condizioni:

1°) che tali contabilità siano effettuate dal Cav.Guglielmo Marconi o dalle Compagnie di cui all'art.1°,per tutte le navi estere senza alcuna eccezione;

2°) che siavi in proposito l'adesione di tutte le Am=

ministrazioni estere interessate;

3°) che queste dichiarino di sollevare l'Amministrazione italiana centrale e coloniale di qualsiasi responsabilità per l'importo delle somme risultanti dalle contabilità medesime e ad esse dovute.

Art. 14.

I conti di debito e di credito, derivanti dagli art. II, 12 e 13, saranno dal R° Governo compilati mese per mese ed inviati al Cav. Guglielmo Marconi od alle Compagnie, di cui all'art. 1° per l'accettazione.

Il saldo di essi sarà effettuato trimestralmente.

Art. 15.

Per la esecuzione della presente Convenzione il Cav. Guglielmo Marconi e le Compagnie di cui all'art. 1° eleggono il loro domicilio in Roma presso l'Ufficio Marconi in Via del Collegio Romano N° 15.

Le contestazioni che potessero sorgere relativamente alla interpretazione, applicazione o inadempienza della presente Convenzione, saranno in ogni caso decise secondo le norme di diritto da un collegio di tre arbitri. Il Ministero delle Poste e Telegrafi d'accordo con quelli delle Colonie della Guerra e della Marina, nominerà un suo arbitro ed il Cav. Guglielmo Marconi o chi per esso, ne nominerà un altro; i due nominati sceglieranno il terzo, e se tra essi non si avveri accordo, la scelta sarà deferita al Presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Agli arbitri è data facoltà di stabilire i termini ed il metodo del procedimento. La sede del Colleggio arbitrale è in Roma.

Art. 16.

Le precedenti convenzioni 5/10 maggio 1904 e 6 Febbraio 1911 sono abrogate. Del pari sono abrogate a tutti gli effetti le disposizioni contrarie a quelle sancite dalla presente Convenzione, contenute nelle Convenzioni 22/27 Giugno

1905 (Coltano,24 Dicembre 1907) (Napoli,Palermo,Cagliari) e 9 Marzo 1908 (Riscatto stazione San Cataldo).

Art. 17.

La presente Convenzione avrà vigore fino al 16 Febbraio 1929.

Art. 18.

La presente Convenzione,stipulata nello interesse dello Stato,sarà esente da qualunque spese di registro e bollo.

Essa impegna il Cav.Guglielmo Marconi o le Compagnie di cui all'art.1° dal giorno della firma,ma non impegna il R° Governo,finché essa non sia stata approvata con legge.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale di artiglieria ed armamenti

Div. T.E. Sez. 3^

Roma, addì 14 Maggio 1916

N. di protocollo 2832 V/4 Allegati

Risposta al foglio N. 53/378 del 4 Maggio 1916

OGGETTO Richiesta di documenti

On. SENATO DEL REGNO
PRESIDENZA
ROMA

Non ho difficoltà per soddisfare la richiesta che l'On. Senatore DI BRAZZA' mi ha rivolto per il tramite di V.E.: osservo, però, che le pratiche che riguardano gli argomenti indicati sono assai voluminose, e poichè non sono precisati i documenti che più interessa conoscere, credo conveniente mettere a disposizione dell'On. Senatore Di Brazzà, nel giorno e nell'ora che Egli crederà di stabilire, l'Ufficiale Superiore che sopraintende al servizio Radiotelegrafico.

Questi potrà agevolare il compito all'On. Senatore Di Brazzà e sarà pure in grado di fornirgli quei più ampi schiarimenti che potrebbero occorrere.

Rimango, quindi, in attesa di conoscere l'ora e la data che il Senatore Di Brazzà vorrà fissare per il convegno indicato.

IL MINISTRO
C. Corsi

R. MINISTERO
DEGLI
AFFARI ESTERI

Direzione Generale degli affari commerciali

DIV. 6 — SEZ. 2

N. 22322/608

Posizione 18 Italia

N. B. — Nella risposta indicare la Divisione, la Sezione, il numero e la data della presente. In un rapporto trattare di un solo argomento.

Oggetto

Senatore Di Brazzà
Documenti relativi
alla Compagnia Marconi

A S.E.
il Presidente del Senato
= R O M A =

Roma, 11 MAGGIO 1916

Signor Presidente,

L'E.V., con nota 4 corr. N. 53/375, mi partecipa che il Senatore Di Brazzà, per lavoro del Senato, ha necessità di prendere visione dei documenti relativi alle "Comunicazioni pervenute a questo Ministero "e trasmesse a quello delle Poste e dei Tele-"grafi, sugli accordi di Guglielmo Marconi "con altri Stati per l'intercomunicazione "radio-telegrafica, e specialmente sull'im-"pegno preso di ottenere l'adesione del-"l'Italia".

Affinchè io possa essere in grado di prendere una decisione al riguardo, occorre che l'E.V. voglia compiacersi chiedere al Senatore Di Brazzà di specificare più dettagliatamente i documenti ai quali egli intende riferirsi, esistendo presso questo Ministero non pochi incartamenti che concernono la Compagnia Marconi nei suoi rapporti con altri Stati per l'intercomunicazione radio-

telegrafica.

Gradisca, signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

G. Sonnino

IL MINISTRO
PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Roma 7 Maggio 1916

E C C E L L E N Z A,

Rispondo al foglio 4 corrente dell'E.V. N° 53/374.

Il disegno di legge per la nuova convenzione Marco= ni è stato già presentato alla Camera dei Deputati e trovasi presso la Giunta del bilancio.

Già i ministri proponenti ebbero a fornire alla Giunta tutte le spiegazioni e le notizie di cui vennero ri = chiesti.

Se il disegno di legge verrà approvato dalla Came= ra dei Deputati, i ministri proponenti saranno a disposizione della Commissione Senatoriale e del Senato per tutte quelle richieste che potranno loro essere rivolte.

Colgo con piacere l'occasione per riaffermare alla E.V. i sentimenti del mio particolare ossequio.

IL M I N I S T R O

V. Riccio

A S E

IL PRESIDENTE DEL SENATO

P.

MINISTERO DELLE COLONIE

DIREZIONE GENERALE
degli affari economici e del personale

UFFICIO MARINA

N. 4442

Roma, 10 maggio 1916

OGGETTO

Richiesta di documenti. -

Rispondo alla nota N. 53/376 in data 4 corr., comunicando alla E.V. che tutti i documenti riferentisi alla nuova convenzione fra il governo e il Senatore Marconi ed alla Commissione permanente consultiva radio-telegrafica, trovansi presso i Ministeri della Marina e delle Poste e Telegrafi che, nella loro competenza, hanno trattato le suddette questioni. -

All.:

Con ossequio

Marcin

A S.E. IL PRESIDENTE
del Senato

ROMA

ROMA - COOP. TIP. LUZZATTI